

**Rete per lo studio di fascismi, autoritarismi, totalitarismi e transizioni
alla democrazia (REFAT)**

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e sede sociale

1. Il presente organismo denominato Rete per lo studio di fascismi, autoritarismi, totalitarismi e transizioni alla democrazia è da qui in avanti abbreviato come Refat.
2. In ragione dei suoi fini, la Refat non avrà una sede fissa, considerando come tale le sedi delle unità che, in qualunque momento, siano membri istituzionali della stessa.

Articolo 2

Antecedenti e natura

1. La creazione della Refat vuole dare continuità all'attività congiunta, realizzata a partire dal 2005 da un gruppo di studiosi dei fascismi e delle opposizioni alle dittature, guidati da Alberto De Bernardi (Università di Bologna), Maria Luiza Tucci Carneiro (Università di San Paolo) e Luís Reis Torgal (Università di Coimbra).
2. La Refat, organizzata nel 2015, è una struttura internazionale, senza fini di lucro, di promozione della ricerca scientifica sui fascismi, autoritarismi, totalitarismi e transizioni alla democrazia.
3. L'attività della Refat è delimitata sul piano normativo dalla legislazione dei paesi dei nuclei che aderiscono, dagli statuti delle Università di accoglienza che la compongono e dal proprio statuto.

Articolo 3

Fini

1. La Refat ha come obiettivi l'appoggio alla ricerca, l'insegnamento, la divulgazione e l'ampliamento della conoscenza scientifica su fascismi, autoritarismi, totalitarismi e transizioni alla democrazia, ma anche la promozione di esperienze di collaborazione tra storici e altri scienziati sociali.

2. Per raggiungere tali fini, la Refat si impegna a:

a) promuovere progetti di ricerca e di trasferimento dei saperi, sottoponendoli al finanziamento o negoziando contratti di vendita dei servizi;

b) dinamizzare la cooperazione e la mobilità dei ricercatori specializzati nei temi in oggetto;

c) promuovere eventi scientifici e pubblicazioni sulla tematica riferita;

d) divulgare la produzione scientifica dei suoi membri.

Articolo 4

Membri

1. Possono essere ammessi come membri della Refat ricercatori e organismi identificabili con i presupposti e gli obiettivi di quest'ultima.

2. La Refat può avere membri individuali e membri istituzionali, in maniera conforme alla seguente designazione:

a) membro individuale: ricercatore con produzione scientifica relativa ai temi studiati dalla rete;

b) membro istituzionale: organismo con attività scientifica relativa ai temi studiati dalla rete.

Articolo 5

Ammissione ed esclusione

1. L'ammissione dei membri, individuali o istituzionali, obbedirà ai seguenti procedimenti, rispettivamente:

a) membro individuale: l'ammissione dovrà essere richiesta dall'interessato alla Direzione della Refat, con l'indicazione dei dati curriculari del richiedente, e dovrà

essere oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea generale, dopo il parere positivo del Consiglio scientifico;

b) membro istituzionale: l'ammissione dovrà essere richiesta dall'organismo interessato alla Direzione della Rete, attraverso una relazione delle attività del richiedente, e dovrà essere oggetto dell'approvazione dell'Assemblea generale, dopo il parere positivo del Consiglio scientifico.

2. L'esclusione dei membri può sopraggiungere:

a) per comunicazione del ricercatore o dell'organismo interessati;

b) per decisione dell'Assemblea generale, previo parere del Consiglio scientifico, qualora si riscontri una serie di pratiche contrarie ai fini della Refat o in violazione del presente Statuto.

Articolo 6

Diritti e doveri dei membri individuali

1. Costituiscono diritti dei membri individuali:

a) partecipare all'Assemblea generale della Refat;

b) eleggere gli organi della Refat;

c) candidarsi agli organi della Refat, in ottemperanza delle regole elettorali stabilite;

d) ricevere informazioni rispetto alle attività della Refat;

e) partecipare alle attività della Refat.

2. Costituiscono doveri per i membri:

a) rispettare il presente Statuto e le delibere dell'Assemblea generale della Refat;

b) collaborare alle iniziative e alle attività della Refat;

c) divulgare l'esistenza delle attività della Refat.

Articolo 7

Struttura organica

Sono organi della rete: l'Assemblea generale, il Consiglio scientifico e la Direzione.

Articolo 8

Assemblea generale

1. È costituita da tutti i membri individuali della Refat.
2. Può essere riunita con la presenza dei membri in forma reale o in collegamento remoto.
3. È presieduta dal Coordinatore della Refat.
4. Può essere convocata dal Coordinatore della Refat o da un minimo di dieci membri individuali della Refat.

Articolo 9

Competenze dell'Assemblea generale

1. Elezione del Consiglio scientifico e della Direzione della Refat.
2. Dibattito e approvazione annuale del piano delle attività e della relazione delle attività della Refat.
3. votazione delle proposte di modifica dello Statuto della Refat.
4. votazione delle proposte di ammissione e di esclusione dei membri individuali e dei membri istituzionali della Refat.

Articolo 10

Consiglio scientifico

1. È costituito dai membri individuali della Refat che si sono distinti come studiosi dei fascismi, autoritarismi, totalitarismi e transizioni alla democrazia.
2. È eletto dall'Assemblea generale, su proposta della Direzione, e presieduto dal Coordinatore della Refat.

Articolo 11

Competenze del Consiglio scientifico

1. Valutazione del piano delle attività e della relazione della attività della Refat.
2. Valutazione delle proposte di modifica dello Statuto.
3. Valutazione delle proposte di ammissione e di esclusione dei membri individuali e dei membri istituzionali della Refat.

Articolo 12

Direzione

La Direzione è costituita da un Coordinatore e due Vice-coordinatori.

Articolo 13

Competenze della Direzione

1. Realizzazione delle attività esecutive necessarie alla realizzazione del piano delle attività della Refat.
2. Preparazione delle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio scientifico della Refat.

Articolo 14

Elezione degli organi della Refat

Gli organi della Refat sono eletti ogni due anni attraverso l'Assemblea generale.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Qualsiasi omissione nel presente Statuto sarà integrata dalle delibere dell'Assemblea generale della Refat.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore cinque giorni dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea generale.

Approvato dall'Assemblea generale della Refat, riunita in sessione straordinaria dall'11 al 15 aprile 2016.

Il Coordinatore della Rete
(Prof. Alberto De Bernardi)